



Verband Sonnenschutz und Storetechnik Schweiz
Association suisse du Store et de la Fermeture
Associazione svizzera delle schermature solari

Radgasse 3
CH-8005 Zurigo

Telefono 043 366 66 60

info@storen-vsr.ch
<https://storen-vsr.ch/home-it/>

N. IVA CHE-103.637.826

STATUTO

- Art. 1 Nome, sede e durata
- Art. 2 Scopo dell'associazione
- Art. 3 Membri
 - 3.1 *Tipologie*
 - 3.2 *Domanda di affiliazione*
 - 3.3 *Estinzione dell'affiliazione*
- Art. 4 Organi
- Art. 5 Assemblea generale
- Art. 6 Comitato direttivo
- Art. 7 Segreteria
- Art. 8 Commissioni
- Art. 9 Associazioni regionali
- Art. 10 Ufficio di revisione
- Art. 11 Quote associative/Finanze
- Art. 12 Scioglimento dell'associazione.
- Art. 13 Approvazione ed entrata in vigore dello statuto

Art. 1 Nome, sede e durata

Con il nome «Associazione svizzera delle schermature solari (VSR)», di seguito detta anche «VSR» e «l'associazione», esiste un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice Civile.

L'associazione ha sede nel luogo in cui è ubicata la segreteria.

L'associazione viene costituita a tempo indeterminato.

L'esercizio corrisponde all'anno civile.

Art. 2 Scopo dell'associazione

L'associazione ha come scopo la tutela degli interessi comuni dei membri. Rientrano nel suo raggio di azione in particolare:

1. le questioni economiche, sociali, di politica commerciale, giuridiche, economico-aziendali e generali nonché i compiti analoghi che rientrino nel campo di interessi di un'associazione di categoria;
2. la promozione dello sviluppo tecnico nel settore;
3. la promozione della formazione professionale e del perfezionamento;
4. la gestione delle problematiche legate alla protezione dell'ambiente e alla sicurezza di esercizio;
5. la collaborazione con le autorità e le organizzazioni correlate in Svizzera e all'estero;
6. la cura delle relazioni personali e la promozione della collaborazione tra i membri.

Art. 3 Membri**3.1 Tipologie**Membri aziendali

Possono affiliarsi alla VSR le aziende che producono, distribuiscono e/o vendono sistemi di protezione dal sole e dalle intemperie in Svizzera oppure che operano nella progettazione e consulenza in questo campo. È necessaria l'iscrizione al registro di commercio.

Associazioni settoriali regionali

L'Assemblea generale può concedere l'affiliazione anche a singole associazioni settoriali regionali. Il diritto di voto e l'obbligo di pagamento della quota associativa vengono regolati dall'Assemblea generale su mandato del Comitato direttivo.

Membri onorari

L'affiliazione onoraria alla VSR viene riconosciuta a persone che abbiano reso grandi servizi all'associazione o al settore. I membri onorari vengono nominati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato direttivo. I membri onorari non hanno diritto di voto e sono esentati dal pagamento delle quote associative.

Membri a titolo personale

Al momento del pensionamento, le persone legate alla VSR possono richiedere l'affiliazione a titolo personale, versando una quota associativa simbolica. La procedura è disciplinata dall'art. 3.2. I membri a titolo personale non hanno diritto di voto.

Membri promotori

I membri promotori sostengono l'associazione materialmente, personalmente e/o finanziariamente. I dettagli vengono regolati mediante una convenzione e approvati dal Comitato direttivo. I membri promotori senza affiliazione ordinaria vengono invitati a tutti gli eventi della VSR e in particolare all'Assemblea generale, nell'ambito della quale possono esprimere opinioni ma non hanno diritto di voto.

3.2 Domanda di affiliazione

La domanda di affiliazione deve essere sottoposta per iscritto al Comitato direttivo dell'associazione, il quale decide in merito all'approvazione o al rigetto della domanda nonché riguardo alla determinazione dell'eventuale quota di ammissione. Il rigetto di domande di affiliazione non necessita di alcuna motivazione nei confronti del richiedente. In caso di decisione negativa del Comitato direttivo, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea generale entro un termine di 20 giorni.

3.3 Estinzione dell'affiliazione

L'affiliazione si estingue con lo scioglimento della ditta o la cessazione dell'attività in Svizzera. Nel caso dei membri onorari e dei membri a titolo personale, si estingue al più tardi con il decesso.

L'affiliazione può essere disdetta, a decorrere dalla fine di un esercizio, rispettando un preavviso di sei mesi.

Il Comitato direttivo ha facoltà di espellere dall'associazione qualsiasi membro per comportamento contrario allo statuto o per altri gravi motivi. Entro un termine di 20 giorni, il membro in questione può presentare ricorso contro l'espulsione all'attenzione della successiva Assemblea generale.

L'estinzione dell'affiliazione non esime dall'adempimento degli obblighi nei confronti dell'associazione per l'esercizio corrente.

Con l'estinzione dell'affiliazione, decade qualsiasi diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 4 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- il Comitato direttivo;
- la Segreteria;
- le commissioni;
- le associazioni regionali;
- l'ufficio di revisione.

Art. 5 Assemblea generale

L'Assemblea generale viene convocata dal Comitato direttivo almeno una volta all'anno. Un'Assemblea generale straordinaria deve essere convocata ogni volta che almeno un quinto degli aventi diritto di voto lo richiede.

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è competente nelle seguenti materie:

- approvazione e modifiche dello statuto;
- approvazione del rapporto di gestione annuale;
- approvazione del conto annuale;
- concessione dello sgravio al Comitato direttivo;
- elezione rispettivamente destituzione del Presidente, del Vicepresidente, dei membri del Comitato direttivo e dell'ufficio di revisione;
- accettazione di associazioni settoriali regionali;
- nomina di membri onorari;

- decisione in merito a ricorsi contro il rigetto della domanda di affiliazione o contro un'espulsione da parte del Comitato direttivo;
- discussione di tutte le questioni sottoposte all'Assemblea generale con due mesi di anticipo dal Comitato direttivo o su richiesta giustificata di un membro;
- scioglimento dell'associazione.

Le proposte di delibera che il Comitato direttivo intende sottoporre all'Assemblea generale devono essere notificate per iscritto a tutti i membri, unitamente all'invito, almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 12, l'Assemblea generale correttamente convocata può sempre deliberare. L'Assemblea generale approva le proprie delibere con la maggioranza semplice dei membri presenti. Di norma, le votazioni si svolgono con voto palese. Ogni ditta ha diritto a un voto, che esprime tramite un rappresentante con procura. È consentita la rappresentanza (sostituzione) di un altro membro.

Un gruppo composto da almeno dieci membri, può richiedere una votazione a voto segreto.

Vale la maggioranza dei voti.

Il consenso scritto dei membri aventi diritto di voto a una proposta è equiparato a una delibera dell'Assemblea generale.

Tutti i membri sono tenuti al rispetto delle delibere dell'Assemblea generale legittimamente approvate.

Art. 6 Comitato direttivo

Il Comitato direttivo si compone:

- del Presidente;
- del Vicepresidente;
- di ulteriori membri in numero compreso tra due e sei.

I membri del Comitato direttivo vengono eletti dall'Assemblea generale per un periodo di quattro anni. La rielezione è ammessa. Il Comitato direttivo stabilisce la propria composizione e organizzazione in un regolamento separato che viene sottoposto all'Assemblea generale.

Il Comitato direttivo decide in merito all'attività dell'associazione, ordinando le misure necessarie alla realizzazione dei suoi scopi.

Il Comitato direttivo è competente per tutte le materie che non siano espressamente riservate a un altro organo. È inoltre responsabile dell'istituzione, della convocazione e della sorveglianza delle commissioni nonché del budget.

Il Comitato direttivo può deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri. Il Comitato direttivo approva le proprie delibere con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, decide il Presidente.

Il Presidente, il Vicepresidente e il Direttore generale rappresentano l'associazione verso l'esterno firmando in due; di conseguenza hanno la firma collettiva. Per gli affari correnti, può essere concessa al Direttore generale la firma singola.

Art. 7 Segreteria

La segreteria e il Direttore generale vengono nominati dal Comitato direttivo. Gli obblighi reciproci sono disciplinati in un apposito contratto.

Art. 8 Commissioni

Le commissioni della VSR hanno il compito di occuparsi degli aspetti tecnico-specifici del lavoro comune, promuovendo il progresso tecnologico ed economico del settore nei campi ad esse assegnati. Il campo di azione e l'operatività delle commissioni sono disciplinati dal «Regolamento per le commissioni della VSR». Il Comitato direttivo esercita la sorveglianza sulle commissioni.

Art. 9 Associazioni regionali

La VSR può costituire associazioni regionali. I relativi regolamenti vengono elaborati e approvati dal Comitato direttivo.

Art. 10 Ufficio di revisione

L'Assemblea generale elegge tra i propri membri due revisori dei conti con un mandato di un anno. La rielezione è ammessa. Deve essere tuttavia garantita un'adeguata rotazione. Come ufficio di revisione può essere nominata anche una società fiduciaria.

L'ufficio di revisione verifica i conti dell'associazione sottoponendo all'Assemblea generale un rapporto scritto e una proposta.

Art. 11 Quote associative/Finanze

I membri aziendali, le associazioni settoriali regionali e i membri a titolo personale sono tenuti a versare all'associazione quote associative.

Le quote si suddividono in:

- a) un contributo base;
- b) partecipazioni ai costi dei servizi erogati dall'associazione in base al numero e alla massa salariale degli occupati.

L'ammontare delle quote associative viene proposto dal Comitato direttivo e approvato dall'Assemblea generale.

Dei debiti dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio di quest'ultima. È esclusa qualsiasi responsabilità dei membri dell'associazione che vada oltre le ultime quote associative approvate.

Art. 12 Scioglimento dell'associazione.

Lo scioglimento dell'associazione avviene su delibera dell'Assemblea generale.

Tale delibera può essere approvata solo in un'Assemblea generale alla quale siano presenti o rappresentati almeno tre quarti dei voti aziendali. Perché la delibera sia valida, è necessario il consenso di almeno due terzi dei voti aziendali presenti o rappresentati.

Qualora, in una prima Assemblea generale, non fossero presenti o rappresentati almeno tre quarti dei voti aziendali, il Comitato direttivo è tenuto a convocare entro un mese una seconda Assemblea generale nella quale la delibera in merito allo scioglimento dell'associazione potrà essere approvata anche qualora siano presenti o rappresentati meno di tre quarti dei voti aziendali. Anche in questo caso, perché la delibera sia valida è necessario il consenso di almeno due terzi dei voti aziendali presenti o rappresentati.

L'Assemblea generale decide in merito all'utilizzo del patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento.

Art. 13 Approvazione ed entrata in vigore dello statuto

Il presente statuto è stato approvato ed entra in vigore con effetto immediato.

Zurigo, 1° gennaio 2023